



TRIBUNALE DI BENEVENTO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Udienza del 21.10.2020

G.M. Dr. Gerardo Giuliano

È presente, per l'opponente, l'Avv. [REDACTED], la quale si riporta ai propri atti chiedendone l'integrale accoglimento. Insiste sulla propria eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale a favore del Tribunale di Avellino. Chiede pertanto la decisione della causa con vittoria di spese e competenza.

È altresì comparsa, per l'opposta, l'Avv. [REDACTED], per delega dell'Avv. [REDACTED], il quale, nel riportarsi alle difese svolte, impugna tutto quanto *ex adverso* dedotto, eccepito e richiesto. In particolare, insiste nella legittimità della richiesta effettuata da [REDACTED] ai sensi dell'art. 31 c.p.c.. IN via subordinata insiste affinché la regolazione delle spese di lite venga demandata al Giudice della riassunzione.

Il Giudice

invita le parti a precisare le conclusioni, e-ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa – durante la quale i difensori delle parti espongono le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 55/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto VENDITA DI COSE MOBILI, pendente

TRA

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]

-OPPONENTE-

E

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]

-OPPOSTA-

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari

In considerazione di quanto osservato con l'ordinanza del 23.06.2020 circa la preliminare questione di competenza per territorio sollevata da questo Giudice, è opportuno un breve *excursus* sull'evoluzione giurisprudenziale in materia di fidejussione che accede a contratti bancari.



A tal proposito si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha tradizionalmente considerato non applicabile il foro territoriale del consumatore-garante in favore del foro dell'obbligato-garantito nei giudizi incardinati sulla base di un contratto di finanziamento/mutuo. Tradizionalmente, infatti, muovendo dall'assunto circa il carattere accessorio dell'obbligazione di garanzia rispetto a quella principale (*accessorium sequitur principale*), tale orientamento largamente condiviso, è giunto alla conclusione che in presenza di due debitori – uno professionista/garantito e l'altro consumatore/garante - debba farsi riferimento, ai fini della ricognizione circa la disciplina applicabile (e quindi all'applicazione o meno del c.d. foro del consumatore), alla qualità rivestita dal soggetto obbligato principale, di modo che *“in presenza di un contratto di fideiussione è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito della qualità di consumatore, attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita. Alla stessa soluzione si deve pervenire anche nell'evenienza di contratto autonomo di garanzia, posto che questo contratto è funzionalmente inserito nell'attività dell'impresa garantita, quale elemento utile per il suo funzionamento”* (ex multis Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, n.24846).

All'applicazione di tale principio, segue la non applicabilità della disciplina di tutela consumerista del “c.d. codice del consumo” ogni qualvolta la fideiussione venga prestata da un consumatore in contratti di mutuo erogati in favore di professionisti, con la conseguenza di privare il soggetto che abbia agito in veste di consumatore, della tutela del foro inderogabilmente previsto in suo favore dagli artt. 33 e 66-*bis* del suddetto codice.

Si osserva però, che la più recente giurisprudenza di legittimità, ha inteso superare tale orientamento valorizzando la *vis attractiva* del foro del consumatore nelle ipotesi in cui il fideiussore coobbligato, agendo quale consumatore, abbia prestato garanzia per un'obbligazione principale assunta dal garantito nell'ambito della propria attività professionale o imprenditoriale: va quindi esclusa, secondo quest'ultimo e più recente orientamento, la *“rilevanza dell'attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione (di consumatore o no) del fideiussore. Il criterio per l'identificazione di un fideiussore quale consumatore richiede di valutare «se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione rientri, oppure no, nell'ambito di attività estranee all'esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia”*. (vedi Cassazione civile sez. VI, 16/01/2020, n.742).

In definitiva, il giudice del foro del consumatore è competente in tutti quanti i casi in cui il fideiussore rivesta la qualifica di consumatore ed abbia prestato la propria garanzia personale al di fuori dell'attività professionale eventualmente svolta dallo stesso.

Nel caso in esame però, ci si trova dinnanzi alla situazione peculiare in cui, sia il debitore principale, sia il garante del contratto di finanziamento dedotto in giudizio -e nei cui confronti è stato emesso il decreto ingiuntivo-, non solo possono qualificarsi come consumatori, ma allo stesso tempo sono residenti in



comuni rientranti in circoscrizioni di due Tribunali diversi; in particolare il debitore principale (che non ha opposto il decreto ingiuntivo) risiede in comune rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Benevento; mentre il garante (che ha introdotto il presente giudizio di opposizione) risiede, invece, in comune rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Avellino.

Ritenuta pacifica l'applicabilità al caso in esame della disciplina prevista dal codice del consumatore, va notato però, che la stessa viene ad esaurirsi (*rectius* si concretizza) nel momento in cui il creditore (rispettando il precetto degli artt. 33 e 66-*bis* del d.lgs. 206/2005) promuova l'azione in uno qualsiasi dei fori di residenza o domicilio elettivo di uno dei due consumatori parti del giudizio

In altre parole, con il rispetto “a monte” del criterio che individua il foro competente nel luogo di residenza o di domicilio del consumatore, viene soddisfatta la *ratio* di tutela della disciplina consumeristica improntata alla salvaguardia del contraente debole nei confronti del professionista.

In questo caso infatti, il creditore professionista, adendo l'autorità giudiziaria del Tribunale di Benevento (foro di residenza dell'obbligato principale-consumatore), piuttosto che quella del Tribunale di Avellino (foro di residenza del fideiussore-consumatore) ha agito in perfetta conformità con gli artt. 33 e 66-*bis* del CdC.

Ed allora, in casi del genere, la questione da risolvere è quella relativa alla disciplina applicabile nei casi di “concorrenza tra più fori del consumatore”. Orbene, la soluzione al problema nei casi in cui parti del giudizio siano due o più consumatori risiedenti in circoscrizioni di diversi Tribunali, con la conseguente possibile concorrenza tra “due fori inderogabilmente previsti dal legislatore”, impone innanzitutto di coniugare tale principio con quello previsto dall'art. 32 c.p.c. e con il principio di economia dei mezzi processuali.

Tale ragionamento induce a considerare la simultanea presenza di più fori del consumatore alla stregua di due fori sicuramente inderogabili nei rapporti “esterni” -cioè nei confronti di tutti gli altri criteri legali di collegamento territoriale previsti dal codice di procedura civile-, ma come fori alternativi tra loro nei rapporti “interni” -cioè nei riguardi degli altri fori del consumatore aventi pari meritevolezza di tutela-, facendo sì che in sostanza (una volta soddisfatta a monte la *ratio* sottesa agli artt. 33 e 66-*bis* del Codice del Consumo) ritornino ad applicarsi le disposizione del codice di rito in tema di competenza territoriale, e, in particolare, gli artt. 32 e 33 c.p.c..

In altri termini e a conclusione di quanto sin qui argomentato, tale situazione impone –a fini di coerenza logica prima che giuridica– di non separare tali giudizi, in quanto, diversamente applicando –qualora, cioè si applicasse il criterio del foro del consumatore tante volte quante sono le parti-, si giungerebbe all'irragionevole conseguenza di separare tutte le cause in cui ci sono più parti che rivestono la qualità di consumatore. Tale conseguenza, oltre ad essere illogica, si porrebbe anche in contrasto con il principio di rilievo costituzionale di economia dei mezzi processuali.

In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, e posto che il creditore abbia agito dinnanzi al Tribunale di Benevento -foro del consumatore dell'obbligato



principale- per l'emissione di un decreto ingiuntivo anche nei confronti del fideiussore, si ritiene applicabile l'art. 32 c.p.c., il quale, appunto, consente la proposizione della domanda al giudice della causa principale, affinché venga nello stesso processo decisa anche la domanda di garanzia.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto in fatto ed in diritto, va dichiarata la competenza di questo Tribunale a conoscere della controversia in esame.

P.Q.M.

1) DICHIARA, per le ragioni di cui in motivazione, la competenza di questo Tribunale;

2) RINVIA all'udienza del 10.02.2021 per il prosieguo della trattazione

Si comunichi

Così deciso in Benevento, il 21.10.2020

Il Giudice

Dr. Gerardo Giuliano

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. [REDACTED],
tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso questo ufficio.

